

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
72/2012/R/COM**

**SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARG/COM 146/11, IN
MATERIA DI ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO E DI
RICONSEGNA NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto 2 legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'allegato B Testo integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08;

- la deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, che approva il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2011, ARG/com 146/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 146/11).

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il dispacciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- in particolare, i decreti legislativi n. 79/99 (articolo 3, comma 3) e n. 164/00 (articolo 24, comma 5) attribuiscono all'Autorità il potere di regolare le modalità di accesso ed erogazione dei servizi di rete, necessari - tra l'altro - a consentire, da un lato, l'esecuzione fisica di contratti di fornitura con i clienti finali e, dall'altro lato, l'accesso al mercato al dettaglio agli esercenti la vendita che intendono operarvi;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- con le deliberazioni n. 138/04 (articolo 14) e ARG/elt 42/08 (articolo 3), l'Autorità ha adottato la predetta regolazione, nei settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di consentire l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura concluso con un cliente finale presso il suo punto di riconsegna/prelievo ancora attivo, in precedenza servito da altro fornitore (c.d. *switching*);
- tra le informazioni necessarie per garantire lo *switching* di un punto di riconsegna/prelievo, nonché il corretto svolgimento del mercato, vi sono alcuni dati attinenti al punto medesimo (di seguito: dati caratteristici del punto), relativi sia alle sue caratteristiche tecniche, sia alle sue caratteristiche commerciali;
- con la deliberazione ARG/com 146/11, l'Autorità ha definito delle procedure, per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che garantiscono nel tempo l'allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo o riconsegna nella disponibilità delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita, articolate in:
 - un primo allineamento, avente ad oggetto tutte le informazioni connesse all'associazione dei dati identificativi del punto di prelievo/di riconsegna e quelli del cliente finale,

- una successiva fase di continua convergenza di tali dati, attraverso l'introduzione di obblighi che consentano di registrarne le eventuali modifiche;
- in relazione alla procedura di primo allineamento, la suddetta deliberazione ha previsto che:
 - a. gli esercenti la vendita inviino alle imprese distributrici le informazioni relative all'associazione tra cliente finale e POD/PDR, nonché tutti i dati rilevanti connessi a tale associazione, entro il 31 dicembre 2011;
 - b. le imprese distributrici individuino i disallineamenti tra le informazioni inviate dall'esercente la vendita, di cui alla lettera a) e le informazioni registrate nei propri archivi, acquisendo anche le eventuali informazioni ad oggi non presenti;
 - c. le imprese distributrici aggiornino le informazioni dei propri archivi per i punti oggetto dei disallineamenti individuati, tenendone traccia, entro il 28 febbraio 2012;
 - d. le imprese distributrici non applichino contributi o corrispettivi, previsti dal TIC (per il settore dell'energia elettrica) oppure praticati in coerenza con i titoli concessori (per il settore del gas naturale);
- in relazione alla successiva fase di continua convergenza delle anagrafiche e in attesa dell'implementazione dei processi afferenti a tali attività nell'ambito del SII, la suddetta deliberazione ha previsto:
 - per il settore del gas naturale, l'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle modalità standard definite dall'Allegato A della medesima deliberazione per le comunicazioni, di cui all'art. 8, comma 3, della deliberazione n. 138/04;
 - per il settore dell'energia elettrica, l'introduzione di un obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati identificativi del punto, utilizzando le modalità standard definite dall'Allegato A della medesima deliberazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte degli operatori, con particolare riferimento alle imprese di distribuzione, aventi ad oggetto la necessità di provvedere alla completa standardizzazione dei flussi funzionali all'attività di primo allineamento, prevedendo la definizione di specifiche tecniche ulteriori rispetto a quanto già contenuto nell'allegato A alla deliberazione ARG/com 146/11;
- tali segnalazioni sono pervenute a ridosso della scadenza di cui ai commi 2.1 e 4.1 della suddetta deliberazione; conseguentemente, a fronte delle criticità rappresentate, le trasmissioni dei dati di cui ai medesimi commi possono non aver avuto esito positivo;
- gli uffici dell'Autorità hanno provveduto a convocare un apposito incontro tecnico con le associazioni rappresentative degli operatori in data 11 gennaio u.s., finalizzato all'individuazione delle soluzioni di carattere tecnico alle criticità rappresentate;
- in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori si rende necessaria la definizione di istruzioni operative di dettaglio funzionali alla standardizzazione dei flussi di primo allineamento; tale attività richiede tempistiche non compatibili con

i termini temporali previsti dalla deliberazione ARG/com 146/11 per il completamento dell'attività di primo allineamento;

- le criticità relative all'implementazione delle modalità standard definite dall'Allegato A della deliberazione ARG/com 146/11 non costituiscono elemento ostativo all'adempimento degli obblighi già previsti dall'articolo 8.3 della deliberazione n. 138/04, per il settore del gas naturale e introdotti dall'articolo 4bis della deliberazione ARG/elt 42/08, per il settore elettrico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la medesima deliberazione ARG/com 146/11, l'Autorità ha modificato le informazioni funzionali al processo di *switching* nel settore del gas naturale, prevedendo, in analogia a quanto già in vigore nel settore elettrico, che la richiesta di *switching* debba contenere indicazione del codice fiscale o della partita IVA, anziché il dato relativo alla matricola del misuratore;
- previsto che le modifiche, di cui al precedente punto, entrino in vigore successivamente alla conclusione del primo processo di allineamento delle banche dati.

RITENUTO:

- opportuno prevedere la definizione di istruzioni operative di dettaglio, relative ai flussi di primo allineamento, finalizzate a consentire il buon esito delle attività di cui agli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/com 146/11;
- necessario, conseguentemente, sospendere le scadenze previste per le attività di cui ai commi 2.2 e 4.2 della medesima deliberazione e prevedere un nuovo calendario di adempimenti, definito sulla base delle istruzioni operative di cui al precedente punto;
- necessario, conseguentemente, posticipare l'entrata in vigore delle modifiche, di cui ai commi 3.2 e 3.3, della deliberazione ARG/com 146/11, prevedendone l'entrata in vigore in esito al processo di primo allineamento;
- opportuno prevedere che, nelle more dell'implementazione delle istruzioni operative di dettaglio, di cui sopra, le comunicazioni, di cui al comma 8.3, della deliberazione n. 138/04 e 4bis.1, della deliberazione ARG/elt 42/08, siano effettuate utilizzando modalità coerenti a quelle già in uso o allo scopo definite

DELIBERA

1. i termini di cui ai commi 2.2 e 4.2, della deliberazione ARG/com 146/11 sono sospesi;
2. con successivo provvedimento, entro il 15 aprile 2012, l'Autorità definisce istruzioni operative di dettaglio, relative ai flussi di primo allineamento, di cui agli articoli 2 e 4, della deliberazione ARG/com 146/11, unitamente ad un nuovo calendario di adempimenti funzionali al buon esito di tali attività;

3. la data di applicazione delle disposizioni, di cui ai commi 3.2 e 3.3, della deliberazione ARG/com 146/11 è sospesa, in attesa della definizione del nuovo calendario di adempimenti di cui al punto precedente;
4. le comunicazioni, di cui al comma 8.3, della deliberazione n. 138/04 e 4bis.1, della deliberazione ARG/elt 42/08, nelle more dell'implementazione delle istruzioni operative di dettaglio, di cui al precedente punto 2, sono effettuate utilizzando modalità coerenti a quelle già in uso nel settore del gas o allo scopo definite nel settore elettrico;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni